



249
Napoli 6 agosto 1872

PROCURA GENERALE DEL RE

PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE

N.°

OGGETTO

Siamo in presenza di un fatto anormale che non potrebbe passare senza seria attenzione da tanto dei magistrati cui va affidato il sacro deposito dell'ordine sociale, della pace delle famiglie, del pubblico costume, dei più grandi e preziosi interessi morali del river civile -

Accanto con le mie parole ad una nuova, ed infelita invasione di certo flamma minata, aggressiva, difformata, la quale ispirandosi ai più bassi istinti della maliziosità, della denigrazione, della speculazione più abietta, non rifugge dalle più audaci offese, al costume ed alla

morale pubblica.

Questa cattiva stampa transige
ogni dì dai limiti segnati
agli usi della stampa
libera ed onesta, vale
quanto dire, la schietta
manifestazione della opi-
nione pubblica, il fonda-
mento degli atti dell'am-
ministrazione, come dei
pubblici funzionari,
la nobile missione infi-
ne dell'educare, illumi-
nare, moralizzare. Ma
invece mutata stile, non
brandisce altre armi
che l'insulto, l'epigramma,
il vilipendio contro l'uomo
pubblico e l'uomo priva-
to, contro gli atti del
potere, e contro i fatti
della vita domestica:
ond'è che varcando ogni
limite e spezzando ogni
freno di moralità e di pudore



PROCURA GENERALE DEL RE

PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE

N.º

OGGETTO

Napoli

187

codesta stampa procura
mette l'occhio nei pene-
trali della famiglia, ne
sorprende gl'intimi segreti,
sagittando, non di rado
inventando e poi (cosa
incredibile ma vera) non
si perita d'scendere alla
estrema ignominia por-
tando a prezzo le titolazio-
ni, o il silenzio.

La divisa condizione d'opere,
è incompensabile, più
come quella che getta
la perturbazione e lo
sgomento nelle famiglie
e serena scandali e panni
e giugne persino ad
armare il braccio della
violenza privata a tutela
dell'onore oltraggiato
stimmandosi non difeso
abbastanza dall'autorità
giudiziarie. —

Ma si dirà veramente impotente
l'adempimento dell'azione re-
pressiva della legge di fronte
ai fatti segnalati? —

Sarà egli vero che finiviglianti
reati d' stampa assumen-
do il carattere giuridico
di una diffamazione,
e nulla più non potreb-
bero impertanto schiudere
l'adito al procedimento
penale senza l'iniziativa
dell'azione privata e
della querela in diffama-
zione? Noi non lo pen-
siamo, e troviamo fonda-
mento al nostro opinare
nel chiaro dettato dello
art. 1^o della Legge sulla
Stampa che suona così:
Chiunque offenda i buoni

costumi con uno dei
mezzi contemplati nella
art. 1.^o di questa legge,
sarà punito col carcere
non maggiore di un
anno, o con pena di pe-
nitenza, secondo le circostanze
nei casi nei quali si
abbiano ad applicare
pene correzionali, sa-
rà aggiunta una
multa estensibile a

L. 200 -

Questa formula larga e
comprensiva, rimira
evidentemente a tutela
e il pubblico costume
ispirandosi a souve-
rignazioni più elevate
e tali da non lasciare
l'azione repressiva dei
poteri che toccano l'in-
teresse generale della socie-
tà in balia del privato

interesse, delle perplessità
e della timidezza di chi offre
nella parte più viva dell'
animo, sia negli atti della
vita pubblica, sia nella
intimità pudibonda della
vita domestica, non sa
pigliare un partito ri-
soluto e virile, affrontan-
do l'esperimento d'una
riparazione giudiziaria
non sempre rassicurante,
e tal fiata impedita dal
vizioso ambiente morale
che ogni cosa corrompe.
Or bene! se egli è vero, come è ve-
rissimo che la legge sulla
Stampa va informata
ai più larghi, e liberati
principi che in Inghil-
terra, come in altri paesi
liberi furono lente, e progres-
sivo portato d'lungo eserci-
zio e di maturati apparecchi

della pubblica educazione
non ci sarà lecito d'altra
parte per abuso di sofismi
che argomentazioni, dispre-
gliare la legge di ogni va-
lore ed efficacia repressi-
va a difesa del costume
e della moralità pubblica.
Cerchiamo solo di determina-
re se davvero abbiamo un
complesso di manifesta-
zioni, e di offese tali
da uscire dai termini
della diffamazione, in-
dirizzata all'uomo indi-
viduo tramutandosi
ad oltraggio del costume
pubblico. In questa ipotesi
l'individuo sparisce, e la
società rivendica gli impres-
crittibili suoi diritti a
veder rispettati principi
d'alta moralità pubblica
per cui si adagia il civile
convitto.

Ricordando io le addotte consid
razioni d'ordine giuridico
e sociale, non ho in an
mo di far scufura ad al
no, e molto meno agli
onorandi magistrati
cui spetta più direttam
te il governo e l'indirizz
della giustizia Represen
Fu bensì interdimento
mio di debitarmi d'un
obbligo che per me viene
dall'ufficio mio di sopra
vegliare la rigorosa osserva
za delle leggi.

Il Procuratore Generale
Senatore del Regno
G. Dalm.